

STATUTO

LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACERRA NA VIA DUOMO 58

Numero REA: NA - 917812

Codice fiscale: 07897451212

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-10-2014 - Statuto completo	2
--	---

	la domanda di iscrizione della società nell'Albo Nazionale delle Coope-	
	rative di cui all'ultimo comma dell'art. 2512 del cod. civ.-.	
	ARTICOLO 8	
	CLAUSOLE MUTUALISTICHE	
	Le clausole mutualistiche evidenziate nello statuto sociale sono espres-	
	samente inderogabili.	
	ARTICOLO 9	
	DICHIARAZIONI FINALI	
	Le spese del presente atto e delle conseguenti formalità sono poste a ca-	
	rico della società.	
	Le parti dichiarano che l'importo globale, approssimativo delle spese	
	poste a carico della società per la costituzione ammonta a circa euro	
	1.300,00 (milletrecento virgola zero zero) importo comprensivo di impo-	
	ste, tasse, altre anticipazioni e spese, nonché di onorari e diritti notarili.	
	La società cooperativa è costituita sotto l'osservanza delle norme di leg-	
	ge e di quelle fissate dal presente atto costitutivo e dallo:	
	STATUTO SOCIALE	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE	
	1.1 E' costituita, in conformità al disposto degli artt. 2511 e segg. c.c., e	
	nel rispetto dei dettami di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, e suc-	
	cessive modifiche ed integrazioni, una società cooperativa sociale a mu-	
	tualità prevalente denominata: "LA FENICE Società Cooperativa So-	
	ciale - Onlus".	
	1.2 La società, la quale si propone di agire con i terzi ed è disciplinata, in	

	conformità al disposto dell'art. 2519 c.c., dalle norme dettate in tema di	
	società a responsabilità limitata in quanto compatibili, dovrà assolvere	
	all'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di i-	
	scrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	1.3 La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere parte di	
	gruppi cooperativi paritetici, nonché, con deliberazione dei soci, aderire	
	ad associazioni nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici nel-	
	la cui giurisdizione ha la propria sede legale.	
	ART. 2	
	SEDE E DOMICILIO DEI SOCI	
	2.1 La società ha sede legale in Acerra (Na) all'indirizzo risultante dal-	
	l'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nel-	
	la competente C.C.I.A.A. di Napoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 111	
	ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	2.2 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la so-	
	cietà, è quello risultante dal libro dei soci.	
	I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del	
	proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche recapitata a	
	mano, indirizzata all'organo amministrativo.	
	2.3 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della se-	
	de legale nell'ambito del Comune di cui al precedente comma 1, nonché	
	all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi	
	operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La so-	
	cietà potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in	
	particolare del disposto dell'art. 2299 c.c., di sedi secondarie, munite	

	e/o non di rappresentanza stabile.	
	ART. 3	
	DURATA	
	3.1 La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale.	
	ART. 4	
	SCOPO ED OGGETTO	
	4.1 La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lett. a) e lett. b), della Legge 8 novembre 1991 n. 381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici.	
	4.2 La Cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo plurimo", così come espressamente prevista e disciplinata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n. 59/1992, e successive modifiche ed integrazioni.	

	4.3 Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi	
	dell'art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ed in-	
	tende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attività di-	
	verse, comunque non vietate alle Organizzazioni non Lucrative di Uti-	
	lità Sociale, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te.	
	4.4 La Cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per	
	il graduale inserimento delle persone suddette nella società, in attività	
	lavorative confacenti, ivi comprese le attività gestite nei propri centri.	
	L'attività sarà necessariamente svolta in forma intersettoriale per favori-	
	re l'orientamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle capacità	
	ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della	
	loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali, la Cooperativa	
	intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale par-	
	tecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegua finalità so-	
	ciali, economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa rea-	
	lizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e sociale.	
	4.5 La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di	
	mutualità ai sensi e per gli effetti art. 2511 e ss. cod.civ., ha per oggetto	
	l'esercizio delle seguenti attività:	
	<u>Con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art. 1), della Legge 381/91,</u>	
	<u>per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà effettuare lo</u>	
	<u>svolgimento delle seguenti attività:</u>	
	- gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale;	
	- gestione di asili nido e baby parking;	

	- gestione di strutture di accoglienza per persone anziane, autosufficienti e non, anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico;	
	- gestione di servizi sociali ed educativi rivolti a tutte le fasce di età ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani;	
	- gestione di mense in scuole, case di riposo, ospedali, fondazioni e altri enti pubblici e privati con finalità sociali.	
	<u>Con riferimento ai servizi di cui alla lett. b), art. 1), della Legge 381/91, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:</u>	
	- la gestione in proprio o per conto di terzi di esercizi di ristorazione e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche, quali ad esempio ristoranti, bar, pizzerie, posti di ristoro fissi ed ambulanti, gelaterie, pasticcerie, incluso il servizio di catering per eventi ed il servizio mense;	
	- la gestione di attività di agriturismo, alberghi ed altre strutture ricettive, nonché la gestione di punti internet;	
	- la produzione e la commercializzazione, all'ingrosso ed al minuto, di pane, paste, dolci, biscotti, paste fresche e secche e generi affini, derivati dalla lavorazione di cereali e farine;	
	- la rappresentanza con o senza deposito di prodotti alimentari;	
	- il trasporto e la distribuzione per conto proprio o di terzi di prodotti alimentari;	

	- l'assunzione di qualunque lavoro di facchinaggio e trasporto per conto	
	terzi ed ogni altro servizio, sia per privati che da pubbliche amministra-	
	zioni enti locali, statali, parastatali, regionali da aziende e società di ogni	
	genere sia direttamente che per assegnazione da organismi consortili dei	
	quali farà parte;	
	- l'assunzione di lavori di manutenzione e pulizie in generale.	
	Conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente, le attività ri-	
	conducibili all'art. 1, comma uno, lettera b), della legge 381/91 potran-	
	no essere effettivamente esercitate dalla compagine sociale esclusiva-	
	mente previa acquisizione, ad opera della compagine medesima, dei re-	
	quisiti soggettivi richiesti, dalla stessa fonte normativa sopra citata, ai fi-	
	ni della qualificazione di una società cooperativa come "cooperativa so-	
	ciale" di tipo B (le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma uno, del-	
	la legge 381/91 devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei	
	lavoratori della cooperativa).	
	4.6 La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro	
	pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei	
	soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, pro-	
	muovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione o-	
	perativa.	
	Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di	
	professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà	
	dell'opera di detti professionisti.	
	4.7 La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobi-	
	liari e mobiliari ritenute utili dall'Organo Amministrativo per il raggiun-	

	gimento dello scopo sociale, in modo non prevalente, nei limiti di legge	
	e con esclusione di qualsiasi operazione c.d. "da e nei confronti del pub-	
	blico" e delle attività professionali e non riservate a determinate catego-	
	rie di soggetti.	
	4.8 Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso	
	rispettate, le seguenti condizioni:	
	a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indi-	
	cate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che	
	si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità at-	
	tribuite alle cooperative sociali di cui all'art.1 della legge 381/91;	
	b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la	
	netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini del-	
	la corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vi-	
	gente, con riferimento espresso alle lettere "A" e "B" dell'art. 1 della leg-	
	ge 381/91.	
	4.9 La società cooperativa potrà operare anche con terzi.	
	ART. 5	
	SOCI	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al	
	numero minimo previsto dalla legislazione vigente.	
	Possono essere soci coloro che esercitano arti, mestieri, professioni od	
	attività inerenti allo scopo della cooperativa e che, per la loro attitudine,	
	capacità o specializzazione professionale, possano cooperare all'eserci-	
	zio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e del-	
	le prestazioni da questa resa a favore dei soci.	

	La partecipazione alla vita sociale non è fornita del requisito della tem-	
	poraneità.	
	Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina di organi diretti-	
	vi della società, per l'approvazione e le modificazioni dei patti sociali,	
	nonchè ai fini della predisposizione di regolamenti.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente e	
	comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.	
	Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamen-	
	to e lo sviluppo delle attività di tali cooperative, giusta quanto previsto	
	dall'art. 11 della Legge 381/1991.	
	5.2 L'ammissione di un nuovo socio, la quale non determina modifica-	
	zione dei presenti patti sociali, è fatta con deliberazione dell'organo am-	
	ministrativo su domanda dell'interessato ad entrare a far parte della	
	compagine sociale, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini pre-	
	visti dall'art. 2528 c.c.-.	
	5.3 Ai sensi dell'art. 2527 c.c., non possono divenire soci coloro che eser-	
	citino in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa.	
	5.4 I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n.381/1991, devono rico-	
	prire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati in Coope-	
	rativa; gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono ri-	
	vestire la qualità di soci.	
	5.5 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo	
	2 della più volte menzionata legge 8 novembre 1991, n. 381; essi preste-	

	ranno la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono i-	
	scritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può	
	superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori	
	volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effetti-	
	vamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla	
	cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori	
	volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non so-	
	stitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.	
	5.6 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo	
	amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola	
	zero zero), nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	d) versamento della tassa di ammissione;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti	
	qualifiche:	
	f.1) socio cooperatore prestatore di lavoro,	
	f.2) socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della Legge 8 no-	
	vembre 1991 n. 381.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innan-	
	zi e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente pun-	

	to 5.3, delibera sulla domanda.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro	
	dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i	
	versamenti di cui all'articolo 7 che segue .	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza	
	che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contem-	
	poraneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione	
	potrà essere nuovamente deliberata.	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro dei soci.	
	Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati	
	previsti dal presente articolo.	
	ART. 6	
	PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE	
	6.1 Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e costituito dai conferimenti dei soci;	
	b) dalla riserva legale, formata mediante accantonamento degli utili an-	
	nuali ad essa devoluti e dalle quote sociali eventualmente non rimborsa-	
	te ai soci receduti od esclusi ovvero agli eredi e legatari del socio defunto;	
	c) da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel rispetto delle nor-	
	mative vigenti, con le sole somme versate dai soci;	
	d) dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti	
	pubblici e privati, anche non soci;	
	e) da eventuali altre riserve create dall'organo assembleare;	

	f) da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a copertura di	
	particolari rischi o in previsione di oneri futuri.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo	
	patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni	
	sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.	
	ART. 7	
	CAPITALE SOCIALE	
	7.1 Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore mini-	
	mo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.	
	7.2 Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più	
	soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione	
	e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di	
	beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano	
	le disposizioni in materia previste dal codice civile.	
	ART. 8	
	QUOTE SOCIALI	
	8.1 Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la	
	cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazio-	
	ne all'organo amministrativo a mezzo invio lettera raccomandata, an-	
	che a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento. Il	

	provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipa-	
	zione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio	
	l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre op-	
	posizione al Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale del-	
	la società.	
	8.2 Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle	
	quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori,	
	essere escluso a norma dell'art. 2533 c.c.-.	
	ART. 9	
	RECESSO	
	9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approva-	
	zione delle decisioni riguardanti:	
	a) il cambiamento dell'oggetto della società;	
	b) la trasformazione della società;	
	c) la fusione e la scissione della società;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;	
	f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto della società;	
	g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modifi-	
	cazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma,	

	C.C.-.	
	Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla nor-	
	mativa vigente.	
	9.2 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunica-	
	zione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r da	
	inviarsi entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel competente Registro	
	delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle deci-	
	sioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle ge-	
	neralità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni i-	
	nerenti al procedimento.	
	Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso	
	può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza	
	da parte del socio.	
	L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i	
	fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta)	
	giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.	
	Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende esercitato il giorno	
	in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società ed ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi pri-	
	ma, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annota-	
	zione nel libro dei soci.	
	9.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di effi-	
	cacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è delibe-	
	rato lo scioglimento della società.	

ART. 10		
MORTE DEL SOCIO		
10.1	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione	
	della quota secondo le disposizioni del successivo art. 11.	
10.2	E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei requisiti per	
	l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del socio de-	
	ceduto, previo consenso della maggioranza della compagine sociale su-	
	perstite; in caso di pluralità di eredi, costoro debbono provvedere alla	
	nomina di un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e	
	la società acconsenta alla divisione.	
ART. 11		
LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI		
11.1	I soci che recedono dalla società, nonchè gli eredi del socio decedu-	
	to, salvo quanto innanzi precisato, hanno diritto di ottenere il rimborso	
	della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale e sulla scorta	
	del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o la morte del	
	socio.	
	Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo tenendo	
	conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiara-	
	zione di recesso e, in particolare, tenendo conto della situazione patri-	
	moniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali	
	ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di mer-	
	cato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizio-	
	ne che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determi-	
	nazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo	

	la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto	
	nominato dal Tribunale di Napoli, su istanza della parte più diligente,	
	applicando, in tale evenienza, l'art. 1349, primo comma, c.c.-.	
	11.2 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.	
	ART. 12	
	ESCLUSIONE	
	12.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:	
	a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;	
	b) sia sottoposto a procedura concorsuale;	
	c) risulti gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	d) risulti mancante o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	e) senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle perseguite dalla società.	
	Il socio può, altresì, essere escluso ai sensi degli artt. 2286, 2287, primo comma, e 2531 c.c.-.	
	12.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione	

	zione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertan-	
	to, neppure il diritto di intervento in assemblea.	
	12.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema	
	di liquidazione del socio recedente di cui al precedente art. 11, restando	
	esclusa la possibilità di liquidazione mediante la riduzione del capitale	
	sociale.	
	12.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio esclu-	
	so e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni	
	dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso ha facoltà	
	di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	12.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 13	
	RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	13.1 Il socio che cessa di far parte della compagine sociale risponde ver-	
	so questa per il pagamento dei conferimenti non versati per il tempo di	
	un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota	
	si è verificata.	
	13.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si ma-	
	nifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso que-	
	st'ultima nei limiti di quanto abbia ricevuto per la liquidazione della	
	quota.	
	13.3 Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono responsabili nei	
	confronti della società gli eredi del socio defunto.	
	ART. 14	

	CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO	
	14.1 Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società,	
	non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	ART. 15	
	COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA	
	15.1 L'assemblea decide sulle materie riservate alla propria competenza	
	dalla normativa vigente, dai presenti patti sociali, nonchè sugli argo-	
	menti che uno o più amministratori ovvero tanti soci tali da rappresen-	
	tare un terzo del capitale sociale sottopongano alla sua approvazione.	
	15.2 In ogni caso risultano essere riservate alla competenza dell'assem-	
	blea:	
	a) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	b) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	c) la nomina e la revoca dei componenti il consiglio di amministrazione;	
	d) la nomina, nei casi previsti dalla legge o da questo statuto dell'organo	
	di controllo;	
	e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;	
	f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	g) le modificazioni dei patti sociali;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci;	
	i) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	l) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;	
	m) la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari;	

	n) le altre materie ad essa riservate dalla legge o dai presenti patti sociali.	
	ART. 16	
	APPROVAZIONE BILANCIO	
	16.1 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e/o laddove speci-	
	fiche esigenze lo richiedano entro un termine superiore ai sensi dell'art.	
	2364 c.c.; essa dovrà, inoltre, essere convocata su richiesta scritta da al-	
	meno un quinto dei soci e diretta al consiglio di amministrazione.	
	ART. 17	
	CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo an-	
	che fuori dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nell'ambito del terri-	
	torio di una nazione appartenente all'Unione Europea.	
	17.2 Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inat-	
	tività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nomi-	
	nato, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale.	
	17.3 La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio d'ammini-	
	strazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso conte-	
	nente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da	
	trattare, nonchè l'eventuale fissazione di una seconda convocazione,	
	purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convoca-	
	zione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano,	
	con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il	
	domicilio dei singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro	

	valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva	
	informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elet-	
	tronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo spe-	
	cifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio desti-	
	nario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul Libro dei	
	Soci e, comunque, caratterizzato da comunicazione comprovante l'av-	
	venuta ricezione.	
	In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la delibe-	
	razione s'intende adottata quando all'assemblea medesima parteci-	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati,	
	sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti.	
	Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personal-	
	mente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta,	
	da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere in-	
	formati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	ART. 18	
	SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	18.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammini-	
	strazione o dall'amministratore più anziano d'età. In caso di assenza o	
	di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla	
	maggioranza degli intervenuti.	
	L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un	

	Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.	
	18.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati; una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.	
	Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.	
	ART. 19	
	DIRITTO DI VOTO	
	19.1 Non possono partecipare all'assemblea i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.	
	19.2 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.	
	19.3 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.	
	19.4 I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci con deleghe se-	

	parate per ognuno di essi.	
	Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente, non possono	
	comunque essere delegati i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci o i dipendenti della società. Il rappresentante può farsi so-	
	stituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si	
	tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola	
	assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.	
	Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell'art. 2539, ultimo comma,	
	c.c., può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai pa-	
	renti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	19.5 I soci hanno, altresì, la facoltà di avvalersi del voto per corrispon-	
	denza, il quale è disciplinato come segue:	
	a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richie-	
	sta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro dei soci;	
	b) l'organo sociale ovvero il Tribunale che provvedono alla convocazio-	
	ne dell'assemblea devono precisare, nella convocazione medesima, se il	
	voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo al quale trasmettere la	
	scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire;	
	c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i so-	
	ci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;	
	d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibe-	
	ra su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;	
	e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convo-	
	cazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali moda-	

	lità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto	
	per corrispondenza, nei termini necessari ai fini di un esercizio informa-	
	to del diritto di voto;	
	f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:	
	- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che	
	sussista il quorum costitutivo;	
	- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verifi-	
	care che sussista il quorum deliberativo;	
	g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto sino all'inizio dello	
	scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convo-	
	cazioni dell'assemblea medesima;	
	h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli	
	atti sociali;	
	i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un ade-	
	guato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al	
	fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri di-	
	ritti.	
	ART. 20	
	QUORUM ASSEMBLEARI	
	20.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci	
	che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e delibera valida-	
	mente a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dal prece-	
	dente art. 16, lettere g) ed h), è comunque richiesto il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti. Il tutto sia	
	in prima sia in seconda convocazione.	

	20.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con	
	il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale	
	sociale.	
	20.3 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei	
	singoli soci ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c. è necessario il voto	
	favorevole di tanti soci tali da rappresentare la maggioranza più uno dei	
	voti, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante ex lege in capo al	
	socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto	
	delle modalità fissate nel precedente art. 9.	
	Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le	
	quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioran-	
	ze.	
	ART. 21	
	VERBALE DELL'ASSEMBLEA	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono constare da verba-	
	le sottoscritto dal presidente e dal Notaio, se richiesto dalla normativa	
	vigente.	
	Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche	
	in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da cia-	
	scuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e	
	deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli,	
	astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichia-	
	razioni pertinenti all'ordine del giorno.	

	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà esse-	
	re trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel li-	
	bro delle decisioni dei soci. Eventuali impugnative debbono essere pre-	
	sentate nei modi e termini di legge.	
	ART. 22	
	AMMINISTRAZIONE	
	22.1 La società è amministrata da un amministratore unico, scelto esclu-	
	sivamente tra i soci, oppure da un consiglio di amministrazione compo-	
	sto da tre o nove membri, scelti esclusivamente tra i soci, secondo il nu-	
	mero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina.	
	22.2 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se no-	
	minati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previ-	
	ste dall'art. 2382 c.c.-.	
	Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza	
	di cui all'art. 2390 c.c. e sono rieleggibili.	
	22.3 I membri dell'organo amministrativo restano in carica sino a revo-	
	ca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci	
	all'atto della nomina.	
	Nell'ipotesi di nomina sino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca	
	degli amministratori ad opera dei soci in ogni tempo e senza necessità di	
	alcuna motivazione e/o giusta causa.	
	22.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha ef-	
	fetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricosti-	
	tuito.	
	22.5 In seno al consiglio di amministrazione, si provvede all'elezione tra	

	i suoi membri di un presidente, ove questi non sia stato nominato dai	
	soci in occasione della nomina e, eventualmente, anche di un vicepresi-	
	dente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della no-	
	mina, in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimen-	
	to, nonchè un segretario, anche estraneo.	
	ART. 23	
	DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI	
	23.1 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori.	
	23.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:	
	- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera	
	raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per	
	esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza,	
	e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno	
	prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione,	
	nonchè l'ordine del giorno;	
	- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambi-	
	to del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche sen-	
	za convocazione formale, quando intervergono tutti i consiglieri in cari-	
	ca e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.	
	23.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presen-	
	za effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioran-	
	za assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende	

	respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	23.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi	
	del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presi-	
	dente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico,	
	dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.	
	ART. 24	
	POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	24.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordina-	
	ria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali	
	riservano espressamente ai soci.	
	24.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi	
	poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 c.c., ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più	
	dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ov-	
	vero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere	
	tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteran-	
	no dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limita-	
	zioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	24.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali,	
	istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie	
	di atti, determinandone i poteri.	
	ART. 25	
	RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
	25.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del medesimo,	
	nonchè ai consiglieri dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe lo-	

	ro conferite.	
	La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di	
	amministrazione, se nominato, nei casi di assenza od impedimento del	
	presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da	
	parte del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presi-	
	dente.	
	25.2 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai direttori	
	generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati	
	dall'organo amministrativo all'atto della nomina.	
	ART. 26	
	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	
	26.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ra-	
	gioni del loro ufficio.	
	26.2 Gli amministratori vengono espressamente esonerati dal prestare	
	cauzione.	
	ART. 27	
	CONTROLLO DEI SOCI	
	27.1 I soci, i quali non siano in mora per la mancata esecuzione dei con-	
	ferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la so-	
	cietà, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.	
	ART. 28	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	28.1 Quando la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria o venga	
	disposta per volontà dei soci, si applica quanto previsto dalla legge.	
	28.2 Il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato ai sensi di legge.	

	ART. 29	
	RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE	
	MUTUALISTICO DELLA SOCIETA'	
	29.1 L'organo amministrativo ed i sindaci, laddove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; essi devono, altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare concretamente i parametri individuati nell'art. 2513 c.c.-.	
	ART. 30	
	REGOLAMENTO	
	30.1 Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.	
	ART. 31	
	ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO SOCIALE	
	31.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.	
	31.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.-.	

ART. 32		
UTILI		
32.1 La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:		
a) alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo relativo, nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;		
b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente;		
c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e dello statuto;		
d) alla riserva straordinaria;		
e) alla remunerazione di eventuali strumenti finanziari, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui infra;		
f) alle altre riserve statutarie e volontarie.		
32.2 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.		
ART. 33		
PREVALENZA DELLA MUTUALITA'		
33.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Ai sensi dell'art. 2514 c.c., pertanto:		
a) è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato;		
b) è fatto espresso divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;		
c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;		
d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale,		

	dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente matu-	
	rati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione e comunque nel rispetto di quanto previsto	
	al successivo art. 35.6.	
	ART. 34	
	RISTORNI	
	34.1 In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo am-	
	ministrativo, l'assemblea ha facoltà di deliberare la ripartizione di ristor-	
	ni ai soci mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	34.2 I ristorni sono attribuiti ai soci operatori proporzionalmente alla	
	quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici.	
	34.3 I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito re-	
	golamento, con la debita precisazione che la qualità degli scambi mutua-	
	listici sarà riferita alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.	
	34.4 I ristorni comunque erogati ai soci non potranno eccedere la misura	
	stabilita dall'art. 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, ovvero da altra nor-	
	mativa di tempo in tempo vigente.	
	34.5 I divieti di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi	
	di gestione, nonché di fondi, di riserve e/o capitale sociale, durante la	
	vita dell'organizzazione viene meno soltanto nell'ipotesi in cui tali ope-	
	razioni vengano perfezionate a vantaggio di altre Organizzazioni Non	
	Lucrative di Utilità Sociale che, per legge, patti sociali e/o regolamenti,	
	facciano parte della medesima ed unitaria struttura.	

ART. 35		
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE		
35.1	La società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonchè per la perdita integrale del capitale sociale.	
35.2	Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.	
35.3	Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dalla legge o dai presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, stabilisce:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.-.	
35.4	La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.-.	

	35.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.	
	35.6 In caso di scioglimento, la società è obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonché ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma centonovanta, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
	ART. 36	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	36.1 Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra la Società ed i soci, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e fatta eccezione per quelle controversie che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi del codice di procedura civile, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, il quale verrà designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte diligente.	
	Nell'ipotesi in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	L'organo arbitrale deciderà entro il termine di giorni 180 (centottanta)	

	dalla composizione, in modo vincolante tra le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.	
	36.2 Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	36.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e/o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso in conformità al precedente art. 9.	
	ART. 37	
	CONTROLLI	
	37.1 Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei controlli si opera espresso rinvio a quanto contenuto nella Sezione VI, Capo I, Titolo VI, del cod. civ.-.	
	ART. 38	
	RINVIO	
	38.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali, si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale.	
	Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattilo-	

[illegible]

36 di 36